REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELL'OASI NATURALISTICA DI BAGGERO

Art. 1: FINALITA'

Le Norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento perseguono le finalità di protezione naturalistica e di corretta fruizione del territorio dell'Oasi, nel rispetto delle esigenze della fauna selvatica, della quiete dei luoghi e della valorizzazione del contesto territoriale interessato oltre alla fruibilità del sito allo scopo di aumentare la conoscenza e la vivacità in chiave turistica e ricreativa, anche con l'apporto della Consulta per la promozione del Parco istituita con separato regolamento.

Art. 2: OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'utilizzo e della fruizione del complesso denominato "Oasi Naturalistica di Baggero" di proprietà dell'Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro, di seguito individuato come Ente Parco.

Art. 3: ARTICOLAZIONE OASI DI BAGGERO

Per complesso denominato "Oasi Naturalistica di Baggero" si intende l'insieme delle aree e delle strutture di proprietà dell'Ente Parco, site nei Comuni di Lambrugo, Lurago d'Erba, Merone e Monguzzo, come meglio identificato in cartografia allegata, comprendenti:

- Parco dell'Oasi Naturalistica di Baggero
- Centro Parco Oasi di Baggero
- Ostello Oasi di Baggero
- Struttura ex-mensa
- Parcheggio

Art. 4: SICUREZZA DELL'OASI

I percorsi e le aree dell'Oasi si sviluppano all'interno di un'area protetta di alto valore paesisticoterritoriale e naturalistico-ambientale e, pertanto, sono state realizzate in armonia con il contesto dell'ambiente circostante.

Per tali ragioni, i percorsi non sono in grado di garantire un livello di sicurezza assimilabile ai percorsi ciclabili e pedonali in ambiente urbano.

I fruitori devono, quindi, percorrerle nella piena consapevolezza di trovarsi in percorsi sterrati ed a diretto contatto con tutti gli elementi naturali che caratterizzano il contesto.

A causa della fragilità dell'ecosistema dell'Oasi, specialmente da un punto di vista geologico, al fine di garantire l'incolumità dei fruitori alcune aree e percorsi sono interdette all'accesso del pubblico.

Art. 5: LIMITAZIONI D'USO

Salvo espressa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco, su tutta la superficie dell'Oasi, in qualsiasi periodo dell'anno, sono vietati:

- comportamenti che possano arrecare danno o grave turbamento alla fauna selvatica e/o turbare l'equilibrio dell'ambiente naturale;
- suoni e rumori molesti;
- l'attività venatoria di qualsiasi genere;
- la pesca;
- la balneazione nei laghi e nel torrente in uscita;
- la navigazione nei laghi;
- l'accensione di fuochi;

- l'abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- la raccolta o il danneggiamento di funghi, fiori, frutti agresti ed altra flora spontanea, così come anche la raccolta di specie appartenenti alla fauna vertebrata e invertebrata;
- la liberazione di animali di qualsiasi specie;
- l'abbandono di sentieri segnati, in particolare dei percorsi utilizzati per le visite guidate;
- la manomissione delle strutture e delle attrezzature dell'area;
- l'introduzione di animali non al guinzaglio;
- il campeggio;
- gli spettacoli pirotecnici;
- l'accesso alle aree interdette al pubblico per motivi di pubblica incolumità;
- la circolazione di qualsiasi tipo di veicolo a motore nelle aree non adibite a parcheggio degli automezzi, ad eccezione dei veicoli di servizio dell'ostello e dei mezzi autorizzati.

È consentita l'escursione di gruppi organizzati superiori alle 10 unità previa comunicazione all'Ente Parco.

Art. 6: ACCESSI ED ORARI

L'accesso all'Oasi è consentito esclusivamente attraverso gli accessi pedonali lungo il perimetro dell'Oasi e attraverso il parcheggio di pertinenza dell'Oasi stessa, del Centro Parco e dell'Ostello, nel rispetto degli orari definiti mediante decreto presidenziale.

È consentito l'accesso fuori dagli orari di apertura dell'Oasi ai fruitori dell'Ostello e del Centro Parco ed ai partecipanti ad eventi o manifestazioni autorizzate dall'Ente Parco.

Art. 7: CONCESSIONE DI SPAZI ED ATTREZZATURE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO OASI DI BAGGERO

Le richieste per l'utilizzo delle strutture e del parco dell'Oasi dovranno pervenire, con ragionevole anticipo sulla data di utilizzo, con un minimo di 10 giorni per concessioni estemporanee e di almeno 30 giorni per concessioni temporanee, permanenti e per tutte quelle manifestazioni dove è prevista una grande affluenza di pubblico, e/o nei casi in cui sono richieste deroghe. Le richieste dovranno contenere le motivazioni, il tipo di manifestazione che vi verrà svolta e l'orario in cui si effettuerà. Relativamente all'utilizzo del parco dell'Oasi Naturalistica di Baggero sarà necessario allegare alla domanda apposita planimetria corredata da indicazioni per l'utilizzazione degli spazi (gazebi, palchi, postazioni mediche...).

Resta facoltà del Consiglio di Gestione, ritenere ammissibili o meno le richieste in base al tipo di manifestazione prevista, alle norme di sicurezza e alla completezza della domanda.

Art. 8 - NORME DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI

Relativamente agli spazi all'interno del complesso denominato "Oasi Naturalistica di Baggero", salvo differenti disposizioni o deroghe dell'Ente Parco, è fatto divieto di somministrazione di alimenti e bevande che non siano messi a disposizione dal gestore dell'Ostello e dell'annesso bar. Eventuali deroghe dovranno essere richieste e debitamente motivate all'atto della presentazione della domanda di utilizzo degli spazi.

Fatte salve le prescrizioni dell'articolo 5 del regolamento per l'utilizzo degli spazi ed attrezzature di proprietà del Parco, gli organizzatori e i partecipanti alle manifestazioni o agli eventi saranno tenuti al rispetto del presente regolamento e dei vincoli specifici richiesti in fase autorizzativa, al fine di tutelare la naturalità dei luoghi nel rispetto della fauna presente e per la quiete dei villeggianti presenti nell'Ostello.

Per gli spettacoli, specialmente di tipo musicale, preferibilmente di tipo acustico, dovrà essere rispettato il limite acustico previsto dalla zonizzazione acustica dell'Amministrazione Comunale competente e comunque l'eventuale deroga dovrà comunque garantire ai recettori più prossimi all'Oasi un valore di livello di pressione sonora in facciata non superiore a 78 dB(A).

Art. 9: REGOLAMENTAZIONI SPECIFICHE

Ogni struttura compresa nell'Oasi potrà dotarsi di specifico regolamento d'utilizzo e fruizione, rispettando i principi guida contenuti nel presente regolamento.

Art. 10: SANZIONI PER LE EVENTUALI VIOLAZIONI

Il compito di far osservare le norme del presente Regolamento e di contestare ai responsabili le eventuali violazioni, è demandato ai Corpi di Polizia Locale ed alle Guardie Ecologiche Volontarie, nonché a tutti gli Organi di Polizia dello Stato.

Fermo restando l'applicazione della sanzioni previste da specifiche disposizioni altresì violate con il comportamento contestato e fatta in ogni caso salva la competenza degli enti a cui ne è demandata l'osservanza, fermo restando altresì la responsabilità per le conseguenze civilistiche del relativo illecito, le violazioni dei divieti previsti dal presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00) e non superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00), da determinarsi in misura ridotta ai sensi di legge.

Le sanzioni sono applicate, mediante ricorso al procedimento definito dalla Legge 689/81.

Art. 11: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, sarà depositato nella segreteria dell'Ente Parco con contemporanea affissione all'albo pretorio dell'Ente medesimo e dei Comuni costituenti il Parco Regionale, per 15 giorni consecutivi affinché chiunque possa prenderne visione. Il regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito.

Art. 12: DISPOSIZIONI FINALI

L'individuazione e la regolamentazione delle aree interdette al pubblico sono disciplinati mediante decreti presidenziali.

Il presente regolamento dovrà essere reso noto nella sua totalità o a stralci mediante affissione presso gli accessi e le strutture dell'Oasi.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegati:

All. A - Cartografia con i confini comunali

All. B – Cartografia con individuazione delle aree, delle strutture e degli accessi



